



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO**

CAPITOLATO SPECIALE

TRATTATIVA DIRETTA N.

SMART CIG: Z012A5804A

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO, PER LA DURATA DI SEI MESI.

ART.1 – OGGETTO

L'oggetto della TRATTATIVA DIRETTA è la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio dell'immobile sede del T.A.R della Sicilia di Palermo, via Butera n.6 (di seguito per brevità chiamato anche “**Tribunale**”) per la durata di **sei mesi, a decorrere dal 01.01.2020.**

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore a perfetta regola d'arte, a propria cura e spese mediante l'utilizzo di proprio personale specializzato, con mezzi propri, con tecnologie appropriate e dovrà assicurare il mantenimento dell'efficienza e l'uso in sicurezza dei seguenti presidi antincendio:

- 1) nr. 1 impianto di rilevazione fumi con nr. **88** componenti tra rilevatori, oltre alle sirene e ai pulsanti;
- 2) nr. 1 impianto con 42 luci di emergenza;
- 3) nr. 48 estintori portatili a polvere da kg.5
- 4) nr. 8 estintori portatili a biossido di carbonio da Kg.6;
- 5) nr. 2 porte REI a 2 ante;
- 6) nr. 5 porte REI a 1 anta.

Nello svolgimento di tale attività l'impresa affidataria e con la quale verrà stipulato il relativo contratto (di seguito per brevità chiamata anche “**Fornitore**”), deve attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente e deve verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Le attività di “manutenzione ordinaria” che il fornitore dovrà eseguire sui presidi comporta l'esecuzione delle attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito elencate:

- Mantenere lo stato di conservazione dei presidi nonché la loro piena funzionalità mediante interventi preventivi (manutenzione programmata) e/o interventi tempestivi di ripristino (manutenzione riparativa);

- Assicurare la continuità dei servizi, l'efficienza, la sicurezza e la rispondenza normativa dei presidi;
- Esaminare regolarmente, verificare e pulire tutti i componenti dei presidi;
- Verificare periodicamente i dispositivi di sicurezza, di blocco, di controllo, la presenza dei dispositivi di protezione e di estinzione incendi.

ART.2 – IMPORTO E DURATA DELL' APPALTO

L'importo netto dell'appalto è pari ad € **1.459,62**, Iva esclusa, di cui € 100,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

I servizi e le attività di cui all'art. 3 saranno remunerate a canone.

Si precisa che nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo (comprese le batterie) e/o di usura ed i ricambi necessari per l'effettuazione delle attività previste nel canone stesso.

Qualora il Tribunale ritenga di escludere uno dei presidi dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o alla eventuale sospensione del servizio, il relativo canone non è più dovuto dal mese successivo (dal giorno 01 del mese) a quello dell'eliminazione dell'impianto dalla manutenzione, eliminazione formalizzata a seguito di lettera raccomandata inviata da questa Amministrazione alla Ditta Manutentrice con almeno 7 giorni di anticipo dalla data di esclusione dell'impianto ivi indicata.

La durata dell'appalto è pari a 6 mesi a decorrere dal 01.01.2020.

L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata del presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016.

ART.3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio prevede l'esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza dei presidi antincendio oggetto del presente capitolato, presenti presso la sede di questo Tribunale, sita in Palermo via Butera n.6, ed in particolare:

1. Presa in consegna dei presidi
2. Manutenzione preventiva e programmata;
3. Manutenzione correttiva/riparativa (*escluse le spese per l'intervento di sostituzione e l'acquisto di apparecchiature, parti o componenti dei presidi*).
4. Servizio di reperibilità e pronto intervento – numero di emergenza

1. PRESA IN CONSEGNA DELL' IMPIANTO

I presidi, oggetto dei servizi del presente contratto, saranno consegnati, il giorno di inizio del servizio, dal Direttore dell'Esecuzione nominato dall'Amministrazione in contraddittorio con il Fornitore ed all'eventuale presenza del Manutentore uscente. Nella stessa occasione, o al massimo entro i successivi 5 giorni, il Fornitore dovrà effettuare un sopralluogo in presenza dello stesso Direttore per l'esecuzione, al fine di elaborare, ove necessario, un iniziale **Programma Operativo degli Interventi (POI)** che si dovessero rendere immediatamente indispensabili.

L'eventuale elaborazione del suddetto POI è compresa nel canone. Qualora nel suddetto documento siano previsti interventi non compresi nel canone, il Fornitore dovrà corredarlo di apposita relazione tecnica e preventivo di spesa. *L'amministrazione non è obbligata ad accettare il suddetto preventivo di spesa, ma rimane libera di ricercare ed affidare ad altra ditta l'esecuzione dell'intervento o, qualora la spesa sia di competenza del proprietario dell'immobile, inoltrare a quest'ultimo la relazione tecnica ed il relativo preventivo di spesa per le sue autonome decisioni in merito.*

Della presa in consegna dell'impianto e del sopralluogo dovrà essere redatto **apposito verbale** sottoscritto da entrambe le parti.

2. **MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA**

Tali attività sono volte a garantire la piena disponibilità e sicurezza dei presidi antincendio oggetto del presente capitolato.

Il Fornitore si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione preventiva dei presidi (regolazioni, sostituzioni di minuterie, lubrificazioni, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento, nonché a verificare la idoneità e stabilità dei supporti murari dei presidi appesi provvedendo, qualora ve ne sia la necessità, a ripristinarne la piena funzionalità.

Le attività di manutenzione preventiva e programmata dovranno essere eseguite in occasione delle visite di manutenzione preventiva e delle visite finalizzate alla verifica dell'integrità e dell'efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti.

L'elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono ciascun sistema, con le relative frequenze minime, viene riportato nella seguente tabella:

PRESIDI ANTINCENDIO	INTERVENTO	PERIODICITA' INTERVENTO
Impianto di rilevazione fumi	Verifica	1 MESE
Rivelatore ottico di fumo	Verifica funzionalità	6 MESI*
Centrale di segnalazione automatica	Verifica funzionalità	6 MESI*
Estintore portatile	Ricarica	18 MESI**
Estintore portatile	Verifica	6 MESI*
Porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori	Manutenzione	6 MESI*
Porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori	Verifica	1 MESE
Pulsanti di allarme antincendio	Verifica, manutenzione	6 MESI*
Sirene - Sistema di allertamento	Verifica	6 MESI*
Esame dei presidi	Relazione di sintesi finale	A FINE CONTRATTO (entro i 5 giorni successivi)

*: per la periodicità dell'intervento semestrale dovrà farsi riferimento all'ultimo intervento effettuato su ciascun presidio, o in caso di mancato riscontro dovrà essere effettuato entro il più breve tempo possibile l'intervento periodico previsto

** : per la ricarica dovrà farsi riferimento all'ultima ricarica effettuata per ciascun estintore, o ad eventuale necessità sopravvenuta prima della scadenza del termine.

Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e necessaria a garantire il corretto funzionamento dei presidi deve considerarsi quindi compresa nel canone.

In occasione di ciascuna attività e/o intervento il Fornitore dovrà rilasciare apposito "Rapporto d'intervento" recante data, ora, oggetto ed esito degli stessi, firmato dal tecnico che lo ha effettuato.

Per ciascuno dei presidi antincendio oggetto del presente capitolato, il Fornitore dovrà segnalare con un anticipo di almeno 12 mesi le scadenze relative a controlli, verifiche, collaudi, fine vita o quant'altro comunque previsto dalla normativa vigente e non rientrante nel canone di manutenzione.

Deve intendersi compresa la minuteria necessaria allo svolgimento delle attività di manutenzione comprese nel canone.

Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone:

- la redazione dei rapporti sullo stato dei presidi;
- la registrazione delle visite e delle modifiche apportate, con annotazione degli estremi del rapporto di intervento rilasciato, su apposito registro istituito per ciascun presidio a cura del Direttore dell'Esecuzione e dallo stesso tenuto;

3. MANUTENZIONE CORRETTIVA/RIPARATIVA:

Tale attività è intesa come manutenzione eseguita nell'ambito di servizi manutentivi periodici (manutenzione programmata) e aperiodici (a guasto o a richiesta) finalizzata al ripristino delle diverse anomalie riscontrate e/o segnalate. Il canone non comprende le spese per l'intervento di sostituzione e l'acquisto di apparecchiature, parti o componenti dei presidi.

Sono ricompresi nel canone anche:

- a) tutti gli interventi di messa in sicurezza, nel caso in cui si verifichi una situazione di pericolo, che consistono in via esemplificativa e non esaustiva nei seguenti provvedimenti:
 - delimitazione, a mezzo di strutture idonee, dell'area di potenziale pericolo, in modo da impedirne l'accesso a chiunque;
 - apposizione di idonei cartelli di avviso e pericolo;
- b) interventi relativi a manutenzione a guasto o su chiamata per ricerca dell'anomalia/malfunzionamento, ripristini ovvero messa in sicurezza, non già previsti nella manutenzione preventiva e programmata, con esclusione di eventuale fornitura e posa in opera di componenti dell'impianto.

Per tutti gli altri interventi che dovessero rendersi necessari per il corretto ripristino, ed eventualmente non compresi nel canone, il Fornitore dovrà far pervenire apposita relazione tecnica con indicazione della soluzione proposta e del relativo preventivo di spesa. L'amministrazione non è obbligata ad accettare il suddetto preventivo di spesa, ma rimane libera di ricercare ed affidare ad altra ditta l'esecuzione dell'intervento o, qualora la spesa sia di competenza del proprietario dell'immobile, inoltrare a quest'ultimo la relazione tecnica ed il relativo preventivo di spesa per le sue autonome decisioni in merito.

4. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO – NUMERO DI EMERGENZA

Per tutta la durata del contratto il Fornitore deve garantire il Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, preordinati tanto al normale svolgimento del servizio quanto ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento dei presidi.

Sono pertanto da intendersi incluse nell'attività a canone anche le seguenti:

- reperibilità senza remunerazione del diritto di chiamata;
- interventi relativi a manutenzione a guasto o su chiamata per ricerca dell'anomalia/malfunzionamento, ripristini ovvero messa in sicurezza, non già previsti nella manutenzione preventiva e programmata, con esclusione di eventuale fornitura e posa in opera di componenti dell'impianto.

Il canone non comprende le spese per l'intervento di sostituzione e l'acquisto di apparecchiature, parti o componenti dei presidi.

E' fatto quindi obbligo al Fornitore di provvedere, fin dal primo giorno di decorrenza del servizio di manutenzione, all'attivazione di **un numero telefonico di emergenza attivo 24 ore su 24, anche nei giorni festivi**, per tutta la durata del contratto, da comunicare anche al Direttore dell'esecuzione.

Il Fornitore dovrà intervenire con personale specializzato in relazione al livello di priorità:

- **Urgente con situazione di emergenza** - Tipico di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle normali attività lavorative – **entro 2 ore dalla chiamata;**
- **Urgente** - Tipico di situazioni che possono pregiudicare le condizioni ottimali di svolgimento delle normali attività lavorative – **entro 3 ore dalla chiamata;**
- **Non urgente** - Tutti gli altri casi – **entro 24 ore dalla chiamata.**

Il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo.

Il Fornitore durante il primo intervento e, comunque, entro 24 ore dalla segnalazione, deve garantire gli interventi tampone, atti a ripristinare almeno parzialmente il funzionamento del componente o parte dell'impianto oggetto dell'intervento e, comunque, la messa in sicurezza dello stesso (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali delimitazione, a mezzo di strutture idonee, dell'area di potenziale pericolo, in modo da impedirne l'accesso a chiunque e l'apposizione di idonei cartelli di avviso e pericolo).

Per tutti gli altri interventi che dovessero rendersi necessari per il corretto ripristino, ed eventualmente non compresi nel canone, il Fornitore dovrà far pervenire apposita relazione tecnica con indicazione della soluzione proposta e del relativo preventivo di spesa. L'amministrazione non è obbligata ad accettare il suddetto preventivo di spesa, ma rimane libera di ricercare ed affidare ad altra ditta l'esecuzione dell'intervento o, qualora la spesa sia di competenza del proprietario dell'immobile, inoltrare a quest'ultimo la relazione tecnica ed il relativo preventivo di spesa per le sue autonome decisioni in merito.

I suddetti servizi, compresi gli interventi tampone ma con esclusione di eventuale fornitura e posa in opera di componenti dell'impianto, sono ricompresi nel canone.

Il ritardo e/o la mancata attivazione del numero nei tempi richiesti potrà comportare l'applicazione delle penali.

ART. 4 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni indicate nel presente capitolato o di altre, per Legge comunque necessarie, il Fornitore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Il Fornitore si impegnerà, nel caso di proposte di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori.

Le parti dei presidi sostituite o i presidi di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per il Tribunale.

Nell'esecuzione degli interventi il Fornitore deve garantire la pulizia continua, soprattutto delle aree ad attività comune (ingresso, scale, ecc.), limitando la produzione di polvere, detriti e rumore e salvaguardando gli arredi e i documenti nonché le aree di lavoro occupate da altri lavoratori con teli di plastica e con quanto necessario ad evitare disturbi e quindi ad adeguare il servizio alle esigenze del personale e dell'utenza.

Il Fornitore deve operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio dell'Amministrazione.

Il Fornitore dovrà garantire l'impiego di personale specializzato e con le adeguate competenze professionali, sia per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto che per l'utilizzo delle attrezzature occorrenti, per le quali dovrà garantire adeguata formazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a richiesta dell'Amministrazione, a fornire ogni informazione sul personale utilizzato per l'esecuzione contrattuale, onde consentire, alla scadenza del contratto, nell'ambito della predisposizione di una successiva procedura di affidamento del servizio, il rispetto della clausola sociale nella formulazione dell'offerta.

Il Fornitore dovrà far pervenire le suddette informazioni entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di inadempimento il Tribunale applicherà una penale ai sensi [dell'art. 21](#).

L'appaltatore dovrà curare che il personale impiegato nel servizio disponga dei dispositivi di protezione individuale necessari e indossi obbligatoriamente la divisa aziendale mostrando in maniera

ben visibile il tesserino di riconoscimento e che mantenga sempre un comportamento irreprensibile e consono alla funzione che svolge.

Variazioni dell'orario di effettuazione del servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate.

Per ogni intervento effettuato, programmato o meno che sia, il personale che lo effettua dovrà rilasciare apposito verbale dal quale si evincano data ed ora di esecuzione, attività svolte, eventuali anomalie o guasti riscontrati, esito anomalia o guasto, indicazioni per la risoluzioni delle anomalie o del guasto. Nel caso in cui l'anomalia e/o il guasto non sia stato definitivamente risolto, l'appaltatore dovrà far pervenire apposita relazione tecnica con indicazione della soluzione proposta e del relativo preventivo di spesa. L'amministrazione non è obbligata ad accettare il suddetto preventivo di spesa, ma rimane libera di ricercare ed affidare ad altra ditta l'esecuzione dell'intervento o, qualora la spesa sia di competenza del proprietario dell'immobile, inoltrare a quest'ultimo la relazione tecnica ed il relativo preventivo di spesa per le sue autonome decisioni in merito.

Per il tramite del Responsabile del Servizio, la ditta affidataria comunicherà i nominativi delle persone incaricate di eseguire le prestazioni, le rispettive qualifiche e avendo cura di comunicare eventuali variazioni tempestivamente prima dell'arrivo del lavoratore.

Il Fornitore:

- dovrà dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale comunque da esso dipendente, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso nonché ad ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, anche in sede di un eventuale contenzioso del lavoro.
- si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Tutto il personale impiegato dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e dovrà svolgere le attività assegnate nei luoghi e negli orari prestabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro.

La ditta dovrà impegnarsi a garantire che tutto il personale che sarà impiegato nello svolgimento delle prestazioni del presente servizio sarà adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone che durante lo svolgimento del servizio abbiano tenuto un comportamento non diligente o non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore si impegna, senza oneri per l'amministrazione, a procedere alla sostituzione delle suddette persone con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 (sette) giorni naturali dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante, e a garantire la continuità del servizio.

Attrezzature e prodotti

Sono a carico del Fornitore, che ha anche la responsabilità della relativa custodia, tutte le attrezzature per l'esecuzione del servizio che dovranno essere idonei, per quantità e qualità, in relazione all'uso cui sono destinati.

Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, compresi gli strumenti per la misura di parametri indicativi del buon funzionamento dei presidi e adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente.

Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati per la manutenzione dei presidi devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea.

A tale riguardo il Fornitore si impegna ad impiegare mezzi e attrezzature che rispettino i criteri definiti dal d.lgs. 17/2010 e s.m.i. (che recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE) e ad eseguire la relativa manutenzione presso Officine Specializzate. Il Fornitore dietro richiesta dell'Amministrazione deve poter dimostrare con apposita documentazione quanto dichiarato in sede di offerta.

Il Tribunale non fornisce alcun mezzo per lo svolgimento dell'attività e non è responsabile in caso di danni o furti delle attrezzature del Fornitore.

Gestione rifiuti

Il Fornitore assume il ruolo di "produttore" di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione.

Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese:

- adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi e i rifiuti d'imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti.

ART. 5 – ONERI VARI E ATTREZZATURE INCLUSI NEL CANONE

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

- tutte le apparecchiature e attrezzature necessarie allo svolgimento delle operazioni di manutenzione di cui al presente capitolato;
- l'acquisizione, a propria cura e spese ed in tempo utile all'esecuzione degli interventi, dei permessi ed autorizzazioni per l'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), previste dai regolamenti comunali, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle Autorità competenti;

ART.6 – SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'Amministrazione ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (**DUVRI**) relativo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività della presente procedura, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto di Contratto e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Il suddetto documento potrà essere soggetto a variazioni e/o integrazioni in corso dell'esecuzione dell'appalto. Resta, altresì, inteso **che la ditta invitata dovrà indicare in sede di offerta la stima degli oneri della sicurezza aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009) e s.m.i..

L'Amministrazione, se del caso, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza, fornirà preventivamente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto del servizio.

Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Il Fornitore, contestualmente alla presa in carico dei presidi, è tenuto a predisporre prima dell'inizio delle attività, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all' art. 89 lett. h del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Copia del Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori del Fornitore, nonché al D.E.C., al momento

dell'inizio dell'erogazione del servizio. L'omissione della presentazione del Pos è ostativo al conseguimento della certificazione di regolare esecuzione del servizio comportando conseguentemente l'impossibilità per il Fornitore alla rendicontazione delle attività.

Durante l'esecuzione dell'appalto, il D.E.C. verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze (DUVRI) redatto dall'Amministrazione prima dell'avvio della procedura ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

ART. 7 – INVARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo indicato in offerta si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa alla fornitura del servizio.

ART. 8 – LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

I servizi dovranno svolgersi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, in via Butera n.6, e dovranno avere inizio **dal 01.01.2020**, fatto salvo un diverso termine concordato con questa Amministrazione, e comunque dalla data del verbale di presa in carico dell'impianto. Il Fornitore fornirà alla stazione appaltante l'elenco con i dati relativi al personale incaricato del servizio (nome, cognome, foto di riconoscimento, numero del tesserino di riconoscimento e firma).

Il ritardo nell' inizio dell'erogazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l'applicazione della relativa sanzione (art. 21).

ART. 9 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna a nominare un Responsabile del servizio, costantemente reperibile, il cui nominativo e numero telefonico dovrà essere comunicato a questo tribunale per iscritto successivamente all'aggiudicazione.

Il Responsabile del servizio avrà il compito di programmare, coordinare, organizzare e controllare l'esecuzione del servizio e di vigilare sull' operato del personale ad esso preposto; lo stesso dovrà interfacciarsi e fare riferimento per ogni aspetto inerente lo svolgimento del servizio, in relazione alle richieste e segnalazioni della stazione appaltante, nonché per il processo di fatturazione, con il direttore dell'esecuzione.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

La ditta affidataria dovrà, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs.50/2016, nella misura del 10% dell'importo appaltato al netto dell'aliquota IVA (art. 103 dello stesso d.lgs. 50/2016). L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'affidamento. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Tribunale amministrativo regionale di Palermo. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Tribunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo il Tribunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di "nulla-osta" del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la suddetta garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione nella misura che la stessa riterrà di determinare. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, l'importo della garanzia è ridotto nella misura e con le modalità previste dall' art. 93, comma 7, se l'operatore economico è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee nell'ambito dello specifico settore di attività oggetto del presente appalto.

Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione l'operatore economico dovrà dichiarare, in sede di offerta, l'eventuale possesso della suddetta certificazione al fine di usufruire della relativa riduzione. La certificazione dichiarata dovrà essere prodotta dall'affidatario nella successiva fase di verifica dei requisiti.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non richiedere la suddetta garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione nella misura che la stessa riterrà di determinare ai sensi dell'art. 103, comma 11, d.lgs. 50/2016.

ART. 11 – VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Questo Tribunale potrà verificare, in ogni momento, con personale proprio o altri soggetti autorizzati, il regolare e corretto espletamento del servizio controllando secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Tali verifiche avverranno, previo preavviso di almeno 4 ore, in contraddittorio con il Fornitore e l'esito complessivo del controllo verrà riportato in apposito verbale.

Gli esiti delle verifiche effettuate andranno annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l'applicazione delle penali per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

Nel caso di irregolarità e/o di inesatto adempimento della prestazione a perfetta regola d'arte, il Tribunale provvederà alla contestazione nei confronti dell'appaltatore, il quale dovrà intervenire e rimuovere le irregolarità nei termini assegnati.

ART. 12 – CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE' IN CORSO DI ESECUZIONE E AD ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Ai fini del pagamento, il Direttore dell'esecuzione – in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs.n. 50/2016 e all'art. 26 del DM 07.03.2018 - con cadenza bimestrale accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, emettendo, in caso positivo, il certificato di regolare esecuzione e lo comunica al RUP.

La fatturazione potrà essere effettuata previo buon esito dell'accertamento.

Alla scadenza del contratto, verrà redatto il verbale di ultimazione del servizio in cui si attesta il termine dello stesso e la riconsegna all'Amministrazione dei presidi. Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate a tutti gli effetti di proprietà dell'Amministrazione. La riconsegna all'Amministrazione deve avvenire entro il giorno di scadenza del Contratto di Fornitura, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna (ove antecedente alla conclusione del contratto) e la scadenza del Contratto di Fornitura, il Fornitore è comunque tenuto a eseguire regolarmente i Servizi.

Il Fornitore, inoltre, deve assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione o a un soggetto terzo nominato dall'Amministrazione stessa, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che l'Amministrazione riterrà opportuno richiedere.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi del servizio saranno fatturati **con cadenza bimestrale** e saranno corrisposti da questo Tribunale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previo formale accertamento della regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione.

La fattura dovrà essere emessa solo a seguito del rilascio da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di apposito certificato di regolare esecuzione, la cui emissione dovrà essere comunicata dallo stesso all'appaltatore.

Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG, nonché al Codice Fiscale e Partita iva della società e al **Codice univoco IPA "RE3REB"**.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'*art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*

I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line. La ditta appaltatrice dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni). Le fatture trasmesse in difformità ai predetti adempimenti costituiscono condizione ostativa al pagamento.

ART. 14 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che lo **SMART CIG** è il seguente: **Z012A5804A**.

In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

Il fornitore dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell' art. 8 DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i., come chiarito dalla Risoluzione del 16 dicembre 2013 n. 96/E dell'Agenzia delle Entrate, è a carico del fornitore il quale dovrà trasmettere una dichiarazione sostitutiva attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno telematico, di cui si dovranno fornire gli estremi, o, in alternativa, l'assolvimento diretto dell'imposta di bollo (c.d. virtuale).

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del servizio ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale.

ART. 17 – FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO

Questa Amministrazione ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, nel caso in cui, sopravvenga la conclusione della procedura, già avviata, di attivazione della Convenzione Consip FM4, con un preavviso scritto **non inferiore a 15 giorni**, senza oneri aggiuntivi, tramite invio di raccomandata A.R. o PEC ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo

contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore.

ART. 18 - EVENTUALE PROROGA DEL SERVIZIO

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni fino ad un massimo di mesi sei nelle more del perfezionamento della procedura per l'attivazione di una Convenzione Consip o di altra procedura tesa ad individuare un nuovo fornitore del servizio.

ART. 19 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Oltre questo limite il Fornitore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 20 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 il Fornitore è responsabile, per la sicurezza dei suoi lavoratori e degli utenti dell'Amministrazione, dell'osservanza di tutte le misure necessarie al controllo dei rischi specifici della propria attività.

L'appaltatore risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio in proprio e tramite il proprio personale dipendente, compresi i danni al patrimonio immobiliare dell'Amministrazione nonché per gli infortuni del personale addetto al servizio, restando a sua completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Tribunale.

La ditta affidataria dovrà pertanto, prima della stipula del contratto, provvedere alla stipula di idonea e congrua polizza assicurativa R.C.T. per la copertura di responsabilità civile per danni ed inconvenienti causati a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata, con massimale minimo di € **500.000,00**; copia del contratto di assicurazione dovrà essere prodotta all'atto della stipula del contratto.

ART. 21 - PENALITA'

In caso d'inadempimento agli obblighi dell'appalto, la ditta oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque, superare, complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 113 bis d. lgs. 50/2016). L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento. L'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario generale del Tar Palermo, su proposta del Responsabile del procedimento. L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

ART. 22 – RECESSO

Il Tribunale si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

- a. per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b. giusta causa;

- c. mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia del servizio;
- d. mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;
- e. nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'*articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488* successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*.
In caso di recesso del Tribunale, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto. L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Tribunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso nei casi in cui l'appaltatore, espressamente diffidato, non ottemperi alle contestazioni del committente (art.21) e quest'ultimo sia obbligato, per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali a far eseguire d'ufficio i servizi pattuiti.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

Nei casi sopra richiamati, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è causa di nullità del contratto.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2013 (consultabile sul sito www.normattiva.it) e dal "Codice di comportamento per il personale degli Uffici della Giustizia Amministrativa.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del contratto. Quando si verifichi una causa di risoluzione, il dirigente provvederà a contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del dirigente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 25 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione

unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 26 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 27 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e del regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici del T.A.R. per la Sicilia – Sede di Palermo, competente per le finalità della procedura oggetto del presente bando e successivamente trattati per la gestione del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per finalità legate all'espletamento della presente **procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA, del servizio di manutenzione dei presidi antincendio in dotazione al T.A.R della Sicilia di Palermo, per la durata di sei mesi.**

Tali finalità possono riguardare:

- la verifica delle capacità professionali ed economico - finanziarie del Fornitore nonché dei requisiti richiesti da questo Capitolato Speciale per la partecipazione alla procedura ed allo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, anche in adempimento di precisi obblighi di legge;
- l'acquisizione delle informazioni di carattere commerciale aventi ad oggetto i servizi e i prodotti (prezzo, caratteristiche tecniche, aree di consegna, etc.), ai fini della procedura di scelta del contraente, della successiva stipula e dell'esecuzione del Contratto;
- gli adempimenti legali, fiscali, contabili connessi al contratto e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa;

I dati possono essere utilizzati, in forma anonima, anche per ricerche di mercato.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di acquisto o di stipulare e dare esecuzione ai relativi contratti, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul T.A.R. per la Sicilia – Sede di Palermo.

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.

Dati sensibili e giudiziari:

Di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art.

9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei “*dati personali relativi a condanne penali e reati*” di cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di acquisizione di beni e servizi.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati, per le finalità sopra evidenziate, saranno trattati dal personale addetto all’Ufficio Ragioneria ed Economato, per le operazioni di negoziazione, amministrative, contabili e di pagamento, relative all’ esecuzione del contratto, nonché dal personale addetto all’ Ufficio Protocollo per le necessarie attività di protocollazione e registrazione di tutti gli atti in entrata e in uscita.

I dati potranno inoltre essere comunicati:

- ai soggetti indicati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio dei contratti pubblici, Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, in relazione alle verifiche da farsi o altre circostanze previste dallo stesso codice;
- ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;

Gli atti della procedura saranno pubblicati sul sito internet della G.A. nella sezione “Amministrazione trasparente”, voce “Bandi di gara e contratti”, sezione “Atti di gara” ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e sul sito del MIT sezione contratti e bandi - ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016.

Periodo di conservazione dei dati: Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto ad eccezione dei contratti la cui conservazione è senza limiti di tempo.

Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 GDPR;

Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore del Tribunale al quale ci si potrà rivolgere, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it per esercitare i diritti riconosciuti all’interessato.

Diritti dell’interessato: Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trattati.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di:

1. ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
2. accedere ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
3. chiedere e, nel caso, ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
4. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all’istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o con la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Fornitore/affidatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il Fornitore si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'iniziativa di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte di quest'Ufficio per le finalità sopra descritte.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo.

ART. 29 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge o regolamento vigente in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

ART. 30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Di Nino Ignazio Tel. 091/7431216 – e-mail i.dinino@giustizia-amministrativa.it.

Il Responsabile del Procedimento

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

Per la ditta (legale rappresentante)*

***Si invita ad apporre la firma digitale preferibilmente in formato Pades posizionata nel soprastante spazio di firma .**